

(Codice interno: 374738)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1025 del 17 luglio 2018

Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario. L. R. 18/2005.*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:
Il provvedimento disciplina i rapporti tra Regione, enti e giovani in materia di servizio civile regionale volontario. L.R. 18/2005, a seguito delle modifiche introdotte con L.R. 30/216 e L.R. 45/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha istituito il servizio civile regionale volontario con legge 18 novembre 2005, n. 18.

Il servizio civile regionale costituisce un' ulteriore opportunità che la Regione offre alle giovani generazioni ed alla formazione civica dei suoi cittadini, valorizzando esperienze di solidarietà sociale e percorsi di cittadinanza attiva.

La Regione del Veneto ha avviato una fase sperimentale del servizio civile regionale con il primo bando nel 2006 e successivamente si è stabilito di indire un bando all'anno. Dal 2006 al 2010 la gestione del servizio civile ha evidenziato alcune positività del sistema ma anche alcune criticità che, attraverso opportuni correttivi, hanno consentito di migliorare il sistema regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 17 gennaio 2012 è stata definita la disciplina dei rapporti tra enti titolari di progetti e giovani italiani e comunitari coinvolti nei progetti di servizio civile regionale, elaborata da un gruppo di lavoro misto costituito con decreto dirigenziale n. 348 del 15 dicembre 2011, con lo scopo di favorire la realizzazione di progetti di servizio civile nel rispetto delle aspettative dei diversi attori (giovani-enti, giovani - Regione, enti - Regione), di agevolare la promozione di relazioni interistituzionali e intergenerazionali utili allo sviluppo del servizio civile; di riconoscere alla Regione il ruolo di coordinamento e vigilanza sull'intero sistema.

L'art. 57 della Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", ha modificato gli artt. 7 e 8 della Legge istitutiva del servizio civile regionale volontario, permettendo così che a svolgere il servizio civile regionale volontario, in progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività educative e culturali e dell'economia solidale e di protezione civile, siano tutti i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e non superato il ventottesimo. Inoltre, sono state aboliti i premi di fine servizio ai giovani che concludono l'esperienza annuale (o semestrale) di servizio civile regionale, omologandosi all'istituto del Servizio Civile Nazionale, dove tali premialità non vengono previste.

La Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha apportato ulteriori modifiche alla Legge Regionale 18/2005, tra cui, all'art. 43. la previsione che sia la Regione a corrispondere direttamente l'indennità di servizio a tutti i giovani che vorranno intraprendere quest'esperienza di formazione, di solidarietà e di collaborazione allo sviluppo del territorio veneto e dei servizi che esso offre.

A seguito delle sopraindicate modifiche e alla luce dell'avvio entro l'anno dei giovani volontari in servizio civile regionale sui progetti finanziati con delibera della Giunta Regionale n. 815 dell'8 giugno 2018, risulta necessaria una radicale rivisitazione della Disciplina approvata con D.G.R. 59/2012; viene pertanto presentata una proposta articolata e dettagliata, di cui all'**Allegato A** (disciplinare dei rapporti tra enti e giovani volontari) e all'**Allegato B** (tabelle riassuntive di alcuni aspetti del disciplinare) del presente provvedimento, concordata con i membri della Consulta del servizio civile regionale, costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1875 del 15 ottobre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 42, I° comma della L. R. n. 39/2001;

VISTA la L. R. n.18/2005;

VISTA la D.G.R. n. 2338/2009;

VISTO il D.D.R. n. 348/2011;

VISTA la D.G.R. n. 59/2012;

VISTA la D.G.R. n. 1875/2013;

VISTO l'art. 57 della L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 19/2016;

VISTO l'art. 43 della L.R. n. 45/2017;

VISTA la D.G.R. n.815/2018;

VISTO il verbale della seduta della Consulta del servizio civile regionale del 26/06/2018;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, denominato " *Disciplina dei rapporti tra ufficio regionale per il servizio civile, enti titolari dei progetti e giovani residenti o domiciliati in Veneto coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario L.R. 18/2005*", recante le linee guida che regolamentano l'attuazione dei progetti in servizio civile regionale;
3. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, denominato "*Tabelle relative ai permessi e alle tempistiche relative ai subentri*", recante le tabelle che definiscono i giorni di permesso retribuito e non e i giorni utili ai fini dei subentri dei giovani nei progetti di servizio civile regionale;
4. di dare atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 17 gennaio 2012 è integralmente sostituita dalla presente;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018****pag. 1 di 17**

**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA UFFICIO REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE,
ENTI TITOLARI DEI PROGETTI E GIOVANI RESIDENTI O DOMICILIATI IN
VENETO COINVOLTI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
VOLONTARIO. L.R. 18/2005**

1. Premessa

La Regione e gli Enti titolari di progetti di servizio civile regionale (SCR) intendono coinvolgere le/i giovani residenti o domiciliate/i in Veneto nello sperimentare i valori della solidarietà e della cittadinanza attiva attraverso l'esperienza del SCR, quale possibile strumento per facilitare e rafforzare la coesione sociale e, al tempo stesso, come occasione di crescita e di formazione per chi lo pratica, anche in una prospettiva che trascende i mesi di servizio civile. A tal fine, la Regione stessa potrà usufruire della presenza e dell'apporto di giovani in SCR, che decideranno di dedicare un anno della propria vita in attività di sensibilizzazione e di promozione della cultura del servizio civile, nonché di crescita individuale e professionale.

Con riferimento all'attività di servizio civile che concretamente le/i giovani sono chiamate/i a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'Ente. Gli Enti si impegnano a stabilire le modalità di presenza delle/dei giovani in servizio, ad impiegarle/i esclusivamente per le finalità e le attività del progetto, favorendone il pieno coinvolgimento e predisponendo momenti di confronto e verifica.

Le/I giovani in servizio civile si impegnano a partecipare responsabilmente alle attività dell'Ente indicate nel progetto di servizio civile, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a migliorarlo.

Quanto segue costituisce una esplicitazione dei doveri, impegni e responsabilità che reciprocamente Enti e giovani in servizio civile devono assumere e completano la disciplina del servizio civile quale risulta dalla vigente legislazione.

2. Presentazione in servizio

2.1 La/Il giovane in servizio civile è tenuta/o a presentarsi presso l'Ente titolare del progetto, nel giorno stabilito nel bando di selezione.

Nel giorno di avvio al servizio, la/il giovane controfirma per accettazione il contratto di servizio civile, inviato all'Ente dall'ufficio regionale competente e già sottoscritto dal Dirigente dell'U.O. "Famiglia, minori, giovani e servizio civile", nel quale si definisce, unitamente alla TABELLA A, il trattamento economico e giuridico. La/Il Rappresentante legale dell'Ente o suo delegato firma il contratto ed indica in calce la data della effettiva presentazione in servizio della/del giovane; consegna, altresì, alla/al giovane la relativa modulistica (dichiarazione fiscale, anagrafica e Iban) e si impegna ad inviare alla Direzione Servizi Sociali copia di tutta la documentazione sopra indicata, debitamente firmata e/o compilata, entro sette giorni dall'avvio del progetto e comunque entro il giorno 2 del mese successivo.

2.2 La/Il responsabile del progetto di Servizio Civile o la/il rappresentante legale dell'Ente provvedono a consegnare alla/al giovane in servizio civile l'originale del contratto, copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ente in suo favore, copia del progetto di servizio civile, l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 2 di 17

2.3. Per ogni giovane in servizio civile, all'avvio, deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale dell'Ente titolare del progetto o associato, nella quale viene tenuta tutta la documentazione relativa all'interessata/o con particolare riferimento a:

- ✓ copia del progetto di servizio civile approvato
- ✓ permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria
- ✓ copia del contratto di servizio civile
- ✓ calendario della formazione svolta, sia generale che specifica
- ✓ monitoraggio interno del progetto
- ✓ richieste avanzate dalla/dal giovane in servizio civile
- ✓ eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati
- ✓ eventuali moduli di missione in caso di utilizzo del veicolo privato
- ✓ provvedimenti disciplinari
- ✓ ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, la/il giovane in servizio civile è tenuta/o, lo stesso giorno della data prevista per l'avvio in servizio, a fornire in forma scritta all'Ente, le giustificazioni in ordine alle cause che le/gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita, fatto salvo quanto previsto ai punti 2.5 e 2.6, equivale a rinuncia e l'Ente è tenuto a scorrere la graduatoria per un eventuale subentro.

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; la/il giovane in servizio civile è ritenuta/o in servizio dalla data stabilita dal bando di selezione, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei giorni di malattia previsti, in rapporto ai mesi di servizio civile, come da TABELLA A. Oltre i giorni indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina. In tal caso, la/il giovane in servizio civile, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi.

2.6. La mancata presentazione in servizio, oltre la data stabilita nel bando di selezione, può non essere considerata rinuncia anche in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dalla/dal giovane all'Ente e da quest'ultimo valutati. La/Il giovane pertanto non sarà considerata/o rinunciataria/o fino ad un massimo di giorni stabiliti in base alla durata del progetto e al monte ore settimanale, come si evince dalla TABELLA A.

La/Il giovane in servizio civile è considerata/o in servizio dalla data indicata nel bando di selezione e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso, i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti e stabiliti dalla durata del progetto e dal monte ore settimanale (TABELLA A).

L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina.



3. Assegnazione di giovani selezionate/i per altro progetto

3.1 Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato o in caso di interruzioni con possibilità di subentro, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, può presentare alla Regione la volontà di coinvolgere giovani idonee/i non selezionate/i presenti nella graduatoria di un altro progetto/sede d'attuazione, con titolarità anche di altri Enti per il medesimo avviso, facendosi carico delle eventuali spese di vitto e alloggio, se previste dal progetto (che non possono gravare sui giovani, né sulla Regione).

3.2 In modo analogo, tramite il coinvolgimento della Regione, è richiesto agli Enti che hanno avuto un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili di orientare le/i giovani idonee/i non selezionate/i verso gli Enti che hanno ancora dei posti non coperti, con l'obiettivo di assicurare la copertura completa dei posti previsti nel bando di selezione.

3.3 Quanto sopra si attua solo nello stesso ambito provinciale (ovvero di altra provincia nel caso in cui la sede d'attuazione di progetto prescelta risulti più vicina al domicilio/residenza della/del giovane) e a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta alla Regione, per i provvedimenti di competenza, l'assenso scritto delle/dei giovani a cui si chiede la disponibilità per un diverso progetto/sede d'attuazione, previa contestuale rinuncia scritta delle/dei medesime/i alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto/sede d'attuazione nel quale risultano in esubero.

4. Sostituzione delle/dei giovani a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1 La sostituzione delle/dei giovani selezionate/i nell'ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore ai giorni previsti da TABELLA A, è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio per i progetti annuali e in proporzione per progetti di durata inferiore come specificato nelle tabella sopracitata, e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno 3/4 del periodo di SCR come da TABELLA B.

Pertanto, la durata del SCR delle/dei giovani subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di avvio al servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge regionale n. 18/2005, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2 Al fine di consentire alla Regione di espletare le procedure necessarie per assicurare il nulla osta all'avvio della/del subentrante, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno complete di tutta la documentazione, entro i termini previsti dalla TABELLA B. L'Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo della/del prima/o giovane idonea/o non selezionata/o che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità scritta. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede (se previste).

Contestualmente, l'Ente dovrà far pervenire alla Regione, qualora non inviata in precedenza, la documentazione indicata nell'avviso di selezione (domanda della/del giovane di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 4 di 17

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte delle/dei giovani, gli Enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, le/i giovani idonee/i non selezionate/i. Il subentro è possibile previo nulla osta della Regione. Eventuali periodi di servizio prestati dalle/dai giovani in argomento precedentemente alla data d'inizio servizio prevista dal predetto nulla osta non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato, fatto salvo il riconoscimento della partecipazione al periodo di formazione.

4.3 Le rinunce e le interruzioni del servizio devono essere segnalate tramite PEC all'ufficio regionale competente entro i successivi sette giorni lavorativi, in considerazione dei diretti riflessi sulla quantificazione del contributo che la Regione dovrà assegnare ad ogni giovane. Le assenze che comportano decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale dovranno essere comunicate con la stessa modalità entro il mese corrente.

Devono, altresì, essere tempestivamente comunicate le assenze per infortunio durante l'espletamento del servizio civile (durante l'orario di servizio e nella mezz'ora prima e dopo l'orario giornaliero) che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1 Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione della/del giovane dalla prosecuzione del progetto, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina. Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2 L'assenza ingiustificata comunicata dall'Ente comporta l'esclusione dal servizio a decorrere dal giorno in cui la stessa si è verificata, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina.

5.3 In caso di revoca del progetto disposta dalla Regione, le/i giovani, in servizio presso l'Ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocate/i, ove possibile, per il tempo residuo, presso altri Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti non coperti, previa acquisizione del consenso delle/dei giovani stesse/i e degli Enti individuati dalla Regione. A tal fine la Regione, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di Enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare alle/ai giovani. Queste/i ultime/i, contattati gli Enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza alla Regione, che predispone il nulla osta alla prosecuzione del servizio.

5.4 Nel caso di impossibilità di inserire le/i giovani in servizio civile in altre strutture, la Regione consente che le/gli stesse/i, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile, possano fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. La suddetta possibilità è consentita nei casi in cui il periodo di servizio effettuato sia pari o inferiore al 50% della durata complessiva prevista da progetto.



2c3a068e



6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1 Di norma, non sono consentiti trasferimenti delle/dei giovani in servizio civile neppure presso sedi dello stesso progetto. Le/I giovani in servizio civile, infatti, devono essere impegnate/i presso le sedi di attuazione previste nel progetto approvato dalla Regione, per tutta la durata dello stesso e secondo le modalità ivi indicate.

6.2 Nel primo periodo di attuazione dei progetti, in presenza di situazioni di disagio manifesto e confermato dal personale che affianca la/il giovane in servizio civile (dalla/dal tutor e/o dalla/dal responsabile di progetto), previa comunicazione alla Regione, è consentito il passaggio della/del giovane da una sede di attuazione all'altra nell'ambito dello stesso progetto o da un progetto ad un altro dello stesso Ente. Condizioni indispensabili sono l'assenso della/del giovane, la presenza di posti liberi nel nuovo progetto ed il permanere delle condizioni di attuabilità del progetto di provenienza.

6.3 Qualora sia previsto nel progetto approvato, l'Ente può impegnare le/i giovani, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione alla Regione, presso altre località in Italia e all'estero, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto nel progetto, ecc....). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della Regione per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6.4 Nel caso di temporaneo servizio in sede distaccata (all'estero o in Italia), comunque non superiore ai 30 giorni, con la comunicazione di cui sopra, l'Ente richiedente deve altresì trasmettere:

- ✓ copia della specifica assicurazione attivata dall'Ente per l'invio e la permanenza delle/dei giovani all'estero
- ✓ indicazione della sede di attuazione di progetto dell'Ente in Italia o all'estero presso la quale si attua il distacco e la dichiarazione di conformità alle norme in materia di sicurezza, da parte del legale rappresentante dell'Ente titolare del progetto
- ✓ la data di partenza e di rientro.

CAPO I - DIRITTI DELLA/DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE

7. Malattie e infortuni

7.1 L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario regionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2 La/Il giovane in servizio civile, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'Ente e alla struttura di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale della/del giovane.

7.3 Tutti i periodi di malattia e infortunio sono registrati nella cartella personale della/del giovane, nella quale è conservata la relativa documentazione.

7.4 Spetta alla/al giovane in SCR, durante i primi 15 giorni di malattia per progetti di durata annuale e per 30 ore settimanali, l'assegno mensile per l'intero importo (in proporzione come previsto nella TABELLA A per periodi e orari diversi). Per il periodo eccedente e per ulteriori 15 giorni di malattia, per progetti di durata annuale e a 30 ore settimanali, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza (per periodi ed orari diversi si veda TABELLA A).



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 6 di 17

7.5 Superati i giorni di malattia eccedenti non retribuiti, diversi in proporzione alla durata del progetto, come da TABELLA A, la/il giovane in SCR è esclusa/o dalla prosecuzione del progetto, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina.

In tal caso la/il giovane, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno degli avvisi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avvenga entro i termini di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con giovani idonee/i non selezionate/i.

7.6 Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi e/o giorni di riposo previsti, questi non rientrano nel calcolo delle giornate di assenza.

7.7 L'Ente comunica tramite PEC all'ufficio regionale competente i periodi di malattia eccedenti (non retribuiti), in modo che la Regione proceda alla rideterminazione del contributo assegnato e, se del caso, all'esclusione dal servizio, previa adozione da parte dell'Ente stesso dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina.

7.8 In caso di infortunio, l'Ente titolare del progetto invia tempestivamente all'ufficio regionale competente, tramite PEC, la denuncia del sinistro, corredata da una dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso alla/al giovane nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla/dal giovane e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.9 Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio e per l'effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. Il rischio in itinere, infatti, deve obbligatoriamente essere previsto dall'Ente nel contratto di assicurazione. Alla/Al giovane in servizio civile spetta l'intero assegno per il servizio civile fino a completa guarigione clinica, non oltre la durata del servizio civile. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternità

8.1 Alle giovani in servizio civile in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Ai sensi del predetto Testo Unico, il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o della/del nascita/o (art.17).

8.2 È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3 Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art.16, lett. a), e all'art. 20 le giovani in servizio civile devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4 L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art.17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall'art.16 (astensione obbligatoria) che nel caso previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell'Ente essere resa nota tramite PEC all'ufficio regionale competente, come pure la ripresa delle attività di SCR.

8.5 Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, non sono contemplati ulteriori benefici post parto, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale" a favore delle giovani in servizio civile. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della giovane mediante lo scorrimento della graduatoria, né le riduzioni dell'assegno SCR.



2c3a068e



9. Guida di automezzi

9.1 È consentito alla/al giovane in servizio civile porsi alla guida di veicoli appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente di assegnazione qualora previsto dal progetto o per l'attuazione degli interventi in esso programmati. Resta inteso che occorre, da parte degli Enti di servizio civile, una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che le/i giovani dovranno effettuare, la specifica individuazione del veicolo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi, ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate.

9.2 I rischi derivanti alle/ai giovani in servizio civile dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, devono essere coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ente titolare del progetto e consegnata alla/al giovane all'atto della presentazione in servizio.

9.3. Solo nel caso di adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente titolare del progetto, è consentito alla/al giovane in SCR porsi esclusivamente alla guida di veicoli appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente stesso.

9.4. In via eccezionale, è consentito alla/al giovane in SCR di porsi alla guida di veicoli privati e in nessun caso può essere elemento discriminante in fase di selezione. L'utilizzo occasionale del mezzo privato da parte della/del giovane in servizio civile, previo consenso della/o stessa/o e dell'eventuale proprietario del veicolo, dev'essere concordato con l'Ente, sottoscritto da entrambi ogni qualvolta si verifichi la suddetta occasione e supportato da adeguata copertura assicurativa.

10. Permessi

10.1 Nell'arco dei mesi di attuazione del progetto, la/il giovane in SCR può usufruire per esigenze personali di un massimo di 20 giorni di permesso, per progetti di durata annuale, per 30 ore settimanali. Per progetti di durata diversa e con monte ore inferiore alle 30 ore la quantificazione dei permessi è riportata alla TABELLA A.

Di norma, i giorni di permesso possono essere fruiti in rapporto al periodo di SCR effettuato, fatti salvi i casi di particolare gravità, personale o familiare, sui quali sarà l'Ente titolare del progetto a valutare l'eventuale concessione straordinaria, comunicandola tramite PEC all'ufficio regionale competente.

10.2 Il permesso consente alla/al giovane in servizio civile di assentarsi dal servizio per una giornata o più.

10.3 Le/I giovani in servizio civile possono altresì usufruire di permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell'arco dei mesi di servizio civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- nel caso di donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione per un massimo di 4 donazioni per progetti annuali di 30 ore settimanali se trattasi di giovani di sesso maschile e per un massimo di 2 donazioni se trattasi di giovani di sesso femminile. Per progetti di durata diversa e con monte ore inferiore alle 30 ore la quantificazione dei permessi straordinari per donazione di sangue è riportata alla TABELLA A
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali per la durata dello svolgimento delle operazioni elettorali
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per le/i giovani residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per le/i giovani residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; 3 giorni se le/i giovani sono provenienti da Paesi diversi dall'Italia



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 8 di 17

- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1giorno
- lutto: 2 giorni per legami parentali di primo grado (genitori, fratelli), nonni e zii
- permessi per motivi di studio (es. esami universitari e tesi di laurea): da un massimo di tre giorni ad un minimo di uno come da TABELLA A.

Tutti i permessi di cui al punto 10.3 devono essere giustificati con idonea documentazione.

10.4 Nel computo dei giorni di permesso sono compresi esclusivamente solo i giorni di effettivo servizio, sono esclusi quindi i giorni festivi e/o i giorni di riposo previsti.

10.5 I permessi vengono fruiti dalla/dal giovane in servizio civile, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione e di norma devono essere richiesti alla/al responsabile della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6 Non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi.

10.7 Ai giovani in temporaneo servizio in sede distaccata all'Italia o all'estero, in aggiunta ai 20 giorni spettanti per progetti di durata annuale e per 30 ore settimanali, sono concessi due giorni di viaggio.

10.8 Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.9 La fruizione di giorni di permesso eccedenti a quanto previsto alla TABELLA A deve essere comunicata via PEC dall'Ente all'ufficio regionale competente, perché quest'ultimo possa decurtare i giorni eccedenti dal compenso e, contestualmente, l'Ente deve adottare il provvedimento di esclusione dal progetto di cui al capo II, punto 3, della presente Disciplina.

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle 18 ore e ripartizione dello stesso su un minimo di 3 giorni alla settimana.

11.2 I giorni di permesso straordinario, il periodo di formazione, il monitoraggio interno e l'eventuale astensione dal servizio per infortunio o maternità rientrano nel computo del monte ore settimanale previsto dal progetto.

11.3 Non è possibile tenere in servizio le/i giovani oltre la durata del progetto.

11.4 Il pagamento, in relazione all'indennità prevista per il monte ore settimanale (si veda TABELLA A), è calcolato su tutti i giorni sia festivi che feriali della durata del progetto (365giorni per progetti annuali) ed è erogato a cura della Regione.

11.5 L'Ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali di servizio previsto dallo stesso. Sarà cura dell'Ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per le/i giovani in servizio civile non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario. In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario delle/dei giovani, atteso che sistematiche protrazioni non possono essere consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'Ente si attiverà per fare "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, sempre compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione e con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio delle/dei giovani non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale.

Analogamente, qualora in casi eccezionali, la/il giovane dovesse effettuare ore in meno rispetto a quelle giornaliere previste, l'Ente si attiverà per far "svolgere" le ore non prestate entro il mese successivo.

Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate alla/al giovane in servizio civile con un preavviso di almeno 48 ore.



2c3a068e



12. Formazione

12.1 Alle/Ai giovani in servizio civile regionale è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore alle ottanta ore, articolata in formazione generale e formazione specifica.

12.2 La formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti in un periodo di formazione civica e di protezione civile e ha una durata di almeno trenta ore.

Il percorso formativo trova il suo punto di partenza in quella che è la peculiarità del servizio civile, vale a dire la difesa civile e non armata della Patria e il suo legame storico e culturale con l'obiezione di coscienza.

Fondamentale diventa poi la conoscenza delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche in cui l'individuo è inserito, pertanto la Costituzione è la principale fonte del diritto da offrire alle/ai giovani come quadro di riferimento indispensabile per diventare cittadini attivi e consapevoli dei propri diritti e doveri. È necessario, dunque, analizzare il significato, la funzione e il ruolo degli organi costituzionali e delle diverse istituzioni pubbliche, le relazioni tra queste e i cittadini, lo spazio dell'autorganizzazione della società civile, le relazioni tra questa e le istituzioni, le forme e i luoghi di partecipazione.

L'ultima parte del percorso formativo riguarda la/il giovane, il suo ruolo, la sua funzione, la metodologia del lavoro per progetti e la modalità di esercizio dei suoi diritti e dei suoi doveri all'interno dell'Ente. A tal fine, sarà utile approfondire la conoscenza del progetto e del territorio presso cui si sviluppa, ripercorrere la storia dell'Ente, nonché analizzare le caratteristiche e le finalità che questo deve avere per essere ritenuto idoneo a presentare progetti di servizio civile regionale.

12.3 La formazione generale, la cui durata deve obbligatoriamente corrispondere a tutte le ore dichiarate nella scheda progetto, dovrà prevedere il ricorso alla lezione frontale per non meno del 30% del monte ore complessivo previsto, nonché il ricorso alle dinamiche non formali per non meno del 40% del predetto monte ore. A queste due modalità, si può affiancare la metodologia della formazione a distanza, purché siano previsti sistemi di certificazione del grado di apprendimento raggiunto che traccino le attività dell'utente e portino a risultati quantificabili, attraverso la proposta di test, esercitazioni e simulazioni on-line.

Per tutte e tre le metodologie, le aule non possono superare le 25 unità; si potrà derogare solo per la lezione frontale, per la quale è possibile un aumento delle unità a 28.

12.4 L'Ente è tenuto a predisporre, conservare e tenere a disposizione della Regione i registri della formazione generale, che devono contenere:

- a) luogo di svolgimento, data e orario del/dei corso/i di formazione generale
- b) elenco delle/dei giovani partecipanti al/ai corso/i, con firme in entrata e in uscita
- c) nominativi delle/gli assenti, con l'indicazione delle motivazioni
- d) firma della/del formatrice/ore
- e) in presenza di formazione a distanza, apposito report di download
- f) indicazione degli argomenti trattati e della metodologia utilizzata

12.5 La/Il formatrice/ore di formazione generale deve essere una/un formatrice/ore accreditato al servizio civile, come da normativa ministeriale vigente.

12.6 La formazione specifica, della durata minima di cinquanta ore, è commisurata sia alla durata sia alla tipologia di impiego delle/dei giovani. Essa è inerente alla peculiarità del progetto e riguarda l'apprendimento di nozioni e di conoscenze teorico-pratiche relative al settore e all'ambito specifico in cui la/il giovane sarà impegnata/o durante il periodo di servizio civile regionale, pertanto, è logico che detta formazione debba essere svolta in larga parte obbligatoriamente nel periodo iniziale di prestazione del servizio. Analogamente, il modulo di "formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego delle/dei giovani nei progetti di servizio civile regionale", deve essere svolto nei primi novanta giorni di servizio, al fine di fornire tempestivamente alla/al giovane le informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre l'Ente dovrà ridurre al



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 10 di 17

minimo i rischi di interferenze tra l'attività della/del giovane e le altre attività che si realizzano in contemporanea nello stesso luogo.

Per questo modulo di formazione, l'Ente potrà avvalersi di personale interno o esterno alla struttura, purché in possesso delle conoscenze necessarie evidenziate in un curriculum vitae, redatto sotto forma di autocertificazione e da inserire nei registri della formazione specifica, di cui al paragrafo successivo.

12.7 Tutti gli Enti dovranno predisporre, conservare e tenere a disposizione della Regione, ai fini di un'eventuale attività di verifica, i registri della formazione specifica, che devono contenere le stesse informazioni previste per i registri della formazione generale, di cui al precedente paragrafo 12.4.

12.8 Il personale utilizzato per la formazione specifica, la cui durata è obbligatoriamente la stessa di quella indicata nel progetto, deve avere competenze professionali e formative adeguate al trattamento della materia a lui affidata.

12.9 L'inosservanza dell'obbligo in capo all'Ente di assicurare alle/ai giovani la formazione generale e specifica, nel rispetto del monte ore indicato nella scheda progetto e con i contenuti e le modalità indicate nel progetto stesso e nella presente Disciplina, è sanzionata con la diffida per iscritto, di cui al successivo paragrafo 19.1, lettera g) o con la revoca dell'approvazione del progetto/interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno, di cui al paragrafo 19.2, lettere f), g), m), n).

13. La rappresentanza delle/dei giovani in servizio civile regionale

13.1 In linea con i principi della legge regionale 18/2005, che intende coinvolgere le/i giovani in un'esperienza di partecipazione attiva e responsabile e nella promozione della cultura del servizio civile regionale, è prevista, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, la rappresentanza delle/dei giovani in servizio civile regionale.

13.2 L'obiettivo della rappresentanza è quello di garantire il costante confronto delle/dei giovani sia con la Regione sia con la Consulta Regionale per il Servizio Civile – istituita ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/2005 – e di organizzare, previo assenso della Regione e degli Enti, riunioni locali alle quali possono partecipare tutti/e le/i giovani in servizio sul territorio.

La partecipazione alle attività della rappresentanza non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi e rimborsi spese.

13.3 La rappresentanza delle/dei giovani in servizio civile regionale è costituita da tre componenti, che restano in carica per due anni, eletti annualmente tra le/i giovani in servizio, che hanno proposto la propria candidatura.

Le candidature ed i relativi programmi, presentati dalla/dal candidata/o, sono pubblicati sul sito della Regione per tutto il periodo dedicato alla campagna elettorale. In questa fase, l'Ufficio regionale competente può organizzare delle assemblee finalizzate alla presentazione delle/dei candidate/i.

13.4 Le/I tre componenti della rappresentanza sono chiamate/i a designare una/un loro portavoce, che funge da figura di coordinamento e raccordo tra giovani e Regione e che può, previo consenso da parte della Consulta regionale per il servizio civile, partecipare alle sedute della stessa.

13.5 Le/I giovani che partecipano alle attività specifiche della rappresentanza sono considerate/i a tutti gli effetti in servizio.

14. Termine del servizio: richiesta attestato

14.1 Hanno diritto ad ottenere l'attestato, da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto, le/i giovani che hanno effettuato tutto il periodo di servizio previsto e le/i giovani assegnate/i quali subentranti che abbiano portato a termine il progetto.

14.2 L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile pari ad almeno metà della durata del progetto e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio.



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 11 di 17

14.3 L'attestato deve essere richiesto dalla/dal giovane in servizio civile, per il tramite dell'Ente titolare di progetto (o del capofila per le co-progettazioni), all'ufficio regionale competente.

14.4 Coloro che non si trovano nelle condizioni indicate nei punti 14.1 e 14.2 potranno richiedere all'ufficio regionale competente una certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.

CAPO II - DOVERI DELLA/DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE**15. Doveri della/del giovane in servizio civile regionale**

15.1 La/Il giovane in SCR si impegna a presentarsi per gli adempimenti iniziali presso l'Ente titolare del progetto (o capofila della co-progettazione) alla data indicata nella bando di selezione o alla comunicazione d'avvio per le/i subentranti. La mancata presentazione della/del giovane nel luogo ed alla data prevista sarà considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.

15.2 Le modalità operative dell'attività di SCR sono dettagliatamente indicate nel progetto.

15.3 La/Il giovane, nello svolgimento del servizio civile, è tenuta/o ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio e a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività della/del giovane nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.

In particolare la/il giovane in servizio civile ha il dovere di:

a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nel bando di selezione e/o comunicato dall'Ente titolare del progetto (subentro)

b) comunicare prontamente e per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile

c) comunicare tempestivamente, e comunque entro le ore 9 del primo giorno d'assenza, all'Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo della maternità, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda ULS

d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui è inserito, impartite dalla/dal responsabile del progetto di servizio civile

e) partecipare obbligatoriamente alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto

f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile, conformemente alle indicazioni contenute nel progetto

g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede d'attuazione senza autorizzazione della/del responsabile del progetto

h) rispettare le persone, i luoghi e gli strumenti, con cui si viene a contatto durante il servizio, e mantenere nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio civile

i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente

j) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato con l'Ente i giorni di permesso entro i limiti consentiti

k) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti



16. Sanzioni disciplinari

16.1 Ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa, previste dalla normativa vigente, la violazione dei doveri sopra indicati comporta delle sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) rimprovero scritto
- b) decurtazione del compenso, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio
- c) esclusione dal servizio, con possibilità di sospensione cautelare

16.2 Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate dall'Ente titolare del progetto, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

16.3 Alla/Al giovane in servizio civile responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale per un importo pari a un giorno di servizio.

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di SCR per un importo pari a un giorno di servizio si applicano alla/al giovane per:

- a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia e per maternità
- b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con le/gli altre/i giovani in servizio civile
- c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lei/lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio.

La sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di SCR fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica alla/al giovane in servizio civile per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio
- b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dalla/dal responsabile del progetto
- c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione del progetto

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile regionale, con possibilità di sospensione cautelare.

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile regionale, con possibilità di sospensione cautelare, si applica alla/al giovane in servizio civile per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni
- b) persistente e insufficiente rendimento della/del giovane in servizio civile, che comporti l'impossibilità di impegnarla/o in relazione alle finalità del progetto



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 13 di 17

- c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente o a terzi
- d) comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo
- e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per le/gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente
- f) assenze ingiustificate o eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti
- g) rinuncia per mancata presentazione all'inizio del servizio civile nella data indicata nel bando di selezione o nella comunicazione d'avvio per il subentro
- h) il venir meno, nel corso del servizio civile, di uno dei requisiti richiesti dalla normativa o dalla disciplina di riferimento (escluso quello dell'età)

17. Procedimenti disciplinari

17.1 Le sanzioni disciplinari sopra citate devono essere adottate dall'Ente titolare del progetto previa contestazione scritta dell'addebito e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

17.2 La contestazione è effettuata tempestivamente dall'Ente titolare del progetto sulla base di una dettagliata relazione inviata alla Regione e contestualmente resa nota all'interessata/o, in ordine al comportamento della/del giovane in servizio civile che si presume costituisca violazione dei doveri sopra richiamati. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene derivata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui la/il giovane in servizio civile, che ha comunque facoltà di essere sentita/o, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. L'Ente titolare del progetto, sentita la Regione, adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi quindici giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane in servizio civile.

17.3 Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

17.4 Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni della/del giovane in servizio civile nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

17.5 In caso di controversie tra Ente e giovane in servizio civile spetta alla Regione esperire con tentativo di conciliazione tra le parti.

CAPO III – FUNZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REGIONE E DOVERI DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE**18. Attività di controllo e attività di verifica**

18.1 La Regione svolge un'attività di controllo mirata a verificare la corretta applicazione della normativa vigente, in termini di sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati, attraverso la richiesta di documentazione all'Ente titolare del progetto o nella acquisizione della stessa presso la sede legale dell'Ente titolare del progetto o presso la sede di attuazione del progetto, rendendo preventivamente noto l'elenco di tale documentazione.

La Regione svolge, altresì, un'attività di verifica volta ad accertare il rispetto da parte degli Enti dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego delle/dei giovani anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile regionale.

18.2 Al fine di garantire che l'attività di verifica sia improntata a criteri di uniformità, trasparenza e



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 14 di 17

imparzialità, la Regione può predisporre un apposito Piano delle verifiche che, nell'ottica della parità di trattamento tra gli Enti attuatori, tiene conto del numero dei progetti attivi, del numero delle/dei giovani assegnate/i, del numero delle sedi di attuazione, nonché della loro dislocazione territoriale.

Inoltre le verifiche vengono disposte dalla Regione a seguito di irregolarità emerse in fase di attività di controllo e su segnalazione motivata di soggetti pubblici e privati.

19 Risultanze dell'attività di controllo e dell'attività di verifica

19.1 Gli esiti dell'attività di controllo sono portati a conoscenza dell'Ente titolare del progetto e dell'Ente attuatore del medesimo dalla Regione entro i termini previsti dalla normativa vigente, unitamente ad eventuali indicazioni di interventi correttivi.

Qualora durante le attività di controllo vengano riscontrate gravi irregolarità, la Regione effettua le opportune verifiche di carattere ispettivo.

19.2 La Regione invia all'Ente la nota contenente le risultanze dell'attività di verifica, che deve essere redatta entro i successivi trenta giorni.

Nell'ipotesi in cui, ad esito dello svolgimento dell'attività di verifica emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'Ente, la Regione avvia il procedimento sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 20.

20 Doveri degli Enti di servizio civile regionale

Si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole e doveri che gli Enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione delle/dei giovani e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:

a) garantire la pubblicità del progetto, attraverso la pubblicazione dello stesso nella home page del sito internet dell'Ente per il periodo di vigenza del Bando per la selezione delle/dei giovani e rispettare, nelle procedure per la selezione, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando alle/ai candidate/i l'accesso ai documenti, nonché garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal bando per la selezione delle/dei giovani; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria delle/dei selezionate/i e delle/gli idonee/i non selezionate/i; redigere un elenco, da trasmettere alla Regione, con i nominativi delle/dei candidate/i non idonee/i o escluse/i dalla selezione, comunicando alle/agli interessate/i il mancato inserimento in graduatoria con l'indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria approvata dalla Regione successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7, c. 1, della L.R. n. 18 del 2005, così come modificato dall'art. 57, c. 1 della L.R. n. 30 del 2016

b) rispettare le disposizioni della presente Disciplina

c) rispettare gli impegni assunti con la Regione per un'efficiente gestione delle/dei giovani e per una corretta realizzazione dei progetti

d) avviare il progetto nel giorno e nel luogo indicato nel bando, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente alla Regione

e) assicurare alla/al giovane la corresponsione del vitto e dell'alloggio, qualora previsti nel progetto

f) garantire alla/al volontaria/ una formazione generale e specifica che rispetti le disposizioni di cui all'art. 15, c. 4 della L.R. 18/2005, nonché di quanto previsto nella scheda progetto e dal paragrafo 12 della presente Disciplina

g) impiegare la/il giovane nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale

h) impiegare la/il giovane presso la sede di attuazione indicata nel contratto, secondo i piani di azione, l'orario di servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018**pag. 15 di 17**

- i) comunicare alla Regione le rinunce e le interruzioni delle/dei giovani selezionate/i per il progetto, nonché comunicare mensilmente le assenze delle/dei giovani che danno luogo ad una decurtazione dell'assegno, le assenze per maternità e per infortuni
- l) garantire la presenza in sede per almeno dieci ore settimanali di una figura che svolga il ruolo di referente della/del giovane per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto
- m) impiegare la/il giovane esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti
- n) garantire, in caso di violazione da parte della/del giovane dei doveri indicati nella presente Disciplina, il rispetto della procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nella Disciplina stessa
- o) attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze qualora previsti dal progetto, e consentire – sempre per quanto di competenza – alla/al giovane la fruizione di eventuali benefici se previsti dal progetto
- p) portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste dalla L.R. n. 18 del 2005, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati
- q) comunicare alla Regione le cause che impediscono l'avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi
- r) effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta
- s) garantire l'attivazione delle partnership previste dal progetto e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio nella valutazione del progetto.

21 Condotte illecite alle quali conseguono sanzioni

Si ritiene necessario individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni

21.1 Diffida per iscritto

La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si applica nel caso in cui gli Enti di servizio civile regionale pongano in essere i seguenti comportamenti e qualora questi si caratterizzino per la lieve entità dell'infrazione:

- a) inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Disciplina
- b) mancata pubblicità del progetto e inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dal bando per la selezione delle/dei giovani, nonché in caso di mancata pubblicità delle graduatorie
- c) mancato avvio del progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione alla Regione delle cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso
- d) mancato rispetto dell'orario di servizio indicato nel progetto ovvero assenza ingiustificata della/del giovane presso la sede durante l'orario di servizio
- e) mancata osservanza della procedura, descritta nel contratto di servizio civile, per l'applicazione di sanzioni alla/al giovane
- f) mancata rilevazione delle presenze delle/dei giovani, nonché mancata comunicazione delle assenze delle/i giovani, anche ai fini del trattamento economico
- g) inosservanza, per la formazione generale, delle disposizioni di cui all'art. 15, c.4 della L.R. 18/2005, nonché di quanto previsto dal progetto e dal paragrafo 12 della presente Disciplina
- h) parziale svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta
- i) mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze e



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 16 di 17

mancato riconoscimento alla/al giovane dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto.

21.2 Revoca dell'approvazione del progetto - Interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno

La sanzione amministrativa della revoca dell'approvazione del progetto, con la possibilità dell'interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno, si applica nel caso in cui gli Enti di servizio civile regionale pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a) particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della diffida
- b) omessa convocazione alle selezioni ovvero omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione, che determina oltre alla revoca del progetto anche l'interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno
- c) mancata corresponsione alla/al giovane del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto
- d) impiego della/del giovane in attività non previste dal progetto o presso altre sedi dello stesso progetto o in altri progetti; ovvero presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 della presente Disciplina
- e) mancata erogazione alle/i giovani della formazione generale e specifica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, c. 4 della L.R. 18/2005, nonché dei tempi e del monte ore indicato nel progetto e delle disposizioni di cui al paragrafo 12 della presente Disciplina, con conseguente interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno
- f) mancata erogazione entro 90 giorni dall'avvio al servizio del modulo formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego delle/dei giovani nei progetti di servizio civile regionale, di cui al paragrafo 12.6 della presente Disciplina
- g) mancato svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta
- h) mancata comunicazione alla Regione, entro il termine di dieci giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo
- i) mancato utilizzo, nell'erogazione di corsi di formazione generale, di formatrici/ori accreditate/i al servizio civile, come da normativa ministeriale vigente
- l) mancato utilizzo delle/dei formatrici/ori di formazione specifica con le competenze professionali e formative adeguate al trattamento della materia a lui affidata, di cui al precedente paragrafo 12.8
- m) mancata attivazione delle partnership previste dal progetto che hanno inciso sulla valutazione dello stesso e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio
- n) inosservanza degli impegni assunti con la Regione per un'efficiente gestione del servizio civile regionale e per una corretta realizzazione dei progetti.

21.3 Le sanzioni, sono irrogate nei confronti dei soggetti responsabili delle diverse funzioni e/o attività sulle quali sono state riscontrate le irregolarità sanzionabili ai sensi dei paragrafi 19.1 e 19.2 della presente Disciplina.

Ferma restando la responsabilità diretta degli Enti per quanto attiene l'operato delle proprie sedi di attuazione, sono fatti salvi i casi in cui i medesimi Enti dimostrino, con le modalità di cui al successivo paragrafo, che le infrazioni siano imputabili esclusivamente all'Ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'Ente ovvero ad una responsabilità personale derivante da una violazione



2c3a068e



ALLEGATO A DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018**pag. 17 di 17**

ric conducibile ad una condotta individuale e che siano stati adottati adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti Enti o delle sedi attuative di progetto.

21.4 Procedimento sanzionatorio

La struttura competente all'avvio del procedimento sanzionatorio è la Regione del Veneto.

In caso di adozione da parte della Regione della sanzione della revoca del progetto, bisognerà provvedere alla eventuale ricollocazione delle/dei giovani in servizio, come previsto al paragrafo 5.3 della presente Disciplina.

Vengono di seguito delineate le singole fasi del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa alla contestazione degli addebiti, all'adozione del provvedimento sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.

Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell'addebito che deve essere effettuata dalla Regione tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una attività di verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data della relativa relazione. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui gli Enti di servizio civile regionale, che hanno comunque facoltà di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso detto termine, nei successivi trenta giorni viene adottato il provvedimento sanzionatorio, che conclude il procedimento.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

Il procedimento sanzionatorio viene archiviato dalla Regione qualora le controdeduzioni dell'Ente di servizio civile regionale, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua giustificazione.



2c3a068e





ALLEGATO B DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 1 di 2

TABELLE RELATIVE AI PERMESSI E ALLE TEMPISTICHE RELATIVE AI SUBENIRI

TABELLA A

	Permessi retribuiti per servizio su 5 o 6 giorni	Permessi retribuiti per servizio su 4 o 3 giorni	Permessi straordinari per donazione di sangue	Permessi straordinari per motivi di studio	Malattie retribuite per servizio su 6 o 5 giorni	Malattie non retribuite per servizio su 6 o 5 giorni	Max. gg. di assenza per servizio su 6 o 5 giorni	Malattie retribuite per servizio su 4 o 3 giorni	Malattie non retribuite per servizio su 4 o 3 giorni	Max. gg. di assenza per servizio su 4 o 3 giorni
Progetti annuali a 30/h sett.	20 giorni	16 giorni	4 giorni	3 giorni	15 giorni	15 giorni	30 giorni	12 giorni	12 giorni	24 giorni
Progetti annuali a 24/h sett.	16 giorni	13 giorni	3 giorni	2 giorni	12 giorni	12 giorni	24 giorni	10 giorni	10 giorni	20 giorni
Progetti annuali a 20/h sett.	13 giorni.	10 giorni	2 giorni	1 giorno	10 giorni	10 giorni	20 giorni	8 giorni	8 giorni	16 giorni
Progetti annuali a 18/h sett.	12 giorni	10 giorni	1 giorno	1 giorno	9 giorni	9 giorni	18 giorni	7 giorni	7 giorni	14 giorni
Progetti semestrali a 18/h sett.	6 giorni	5 giorni	1 giorno	1 giorno	5 giorni	5 giorni	10 giorni	3 giorni	3 giorni	6 giorni



f8462e3f

ALLEGATO B DGR nr. 1025 del 17 luglio 2018

pag. 2 di 2

TABELLA B

	Subentro
Progetti annuali a 30 ore su 5 o 6 gg./sett	entro 90 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 30 ore su 3 o 4 gg./sett	entro 90 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 24 ore su 5 o 6 gg./sett	entro 72 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 24 ore su 3 o 4 gg./sett	entro 72 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 20 ore su 5 o 6 gg./sett	entro 60 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 20 ore su 3 o 4 gg./sett	entro 60 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 18 ore su 5 o 6 gg./sett	entro 54 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti annuali a 18 ore su 3 o 4 gg./sett	entro 54 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti semestrali a 18 ore su 5 o 6 gg./sett	entro 27 gg. dal giorno di avvio del progetto
Progetti semestrali a 18 ore su 3 o 4 gg./sett	entro 27 gg. dal giorno di avvio del progetto

